

Legge regionale 24 luglio 1995 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale.

Art. 30

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionalen. 10/1995)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995 è sostituito dal seguente:

<< Art. 12

(Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa comunale)

1. Al fine di favorire la realizzazione delle opere pubbliche di iniziativa comunale, non ultimate o anche non iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori regionali competenti per materia sono autorizzati a confermare - previa conforme deliberazione della Giunta regionale - i contributi già concessi, anche nel caso in cui il Comune deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, purché la nuova opera rientri nelle tipologie previste dalla relativa legge di finanziamento. >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 10/1995, come sostituito dal comma 1, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(1)

Note:

1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 31/1996